



REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone

SETTORE TUTELA AMBIENTALE

Proposta n. 227 del 05-09-2008

Determinazione n. 1704 del 05-09-2008

OGGETTO: D.Lgs. n. 99/92, L.R. n. 24/06. Società Celeprin Enore Silvano e Lucio Azienda Agricola soc. semplice di Cordenons. Autorizzazione all'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che il signor Celeprin Lucio, in qualità di Titolare della Società Celeprin Enore Silvano e Lucio Az. Agricola soc. semplice, con sede legale in Cordenons (PN) Via Vial di Selavons n. 78, ha presentato in data 10.01.08, pervenuta il 14.01.08 assunta al prot. n. 2540 del 15.01.08, istanza di autorizzazione all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione provenienti dai depuratori del Comune di Cordenons;
- che l'istanza stessa è stata successivamente integrata con la documentazione pervenuta in data 15.02.08 assunta al prot. n. 13514 del 18.02.08, in data 27.03.08 assunta al prot. n. 26206 del 27.03.08 ed in data 11.04.08 assunte al prot. n. 30092 del 14.04.08;

DATO ATTO che alla predetta istanza e successive integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati:

- relazione tecnica di data 09.01.2008;
- catastino dei terreni, sui quali verranno utilizzati i fanghi con indicato Superficie Agricola Utilizzabile e colture destinate post distribuzione dei fanghi;
- estratto di mappa catastale relativo ai terreni in scala 1:5000;
- estratto di mappa catastale relativo ai terreni in scala 1:2.000 con individuate le tare improduttive;
- mappa in scala 1:25000 di individuazione delle aree "ZPS e SIC";
- mappa in scala 1:25000 indicante le tipologie delle strade;
- dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà del titolo di disponibilità dei terreni, del consenso allo spandimento dei fanghi e della assenza di vincoli ambientali sugli stessi di data 14.02.2008;
- rapporto di prova n. 3534-07NC di analisi dei terreni, di data 20.12.07;
- rapporti di prova n. 2604-07RS e n.2605-07RS del 15.10.07 e rapporti n. 3316-07RS e 3317-07RS dell'11.12.07 di analisi dei fanghi dai diversi impianti;
- dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà dell'avvenuto campionamento dei fanghi nel rispetto dell'allegato IIB del Dlgs. 99/92 e dell'avvenuto campionamento dei terreni secondo le modalità previste nell'allegato II A del Dlgs. 99/92, datata 09.01.2008;
- n. 4 schede tecniche per gli impianti di depurazione del Comune di Cordenons (Via Curiel 1500 a.e., Via Aquileia 6000 a.e., Via Chiavornicco 5000 a.e., Via Chiavornicco 8000 a.e.), datate 10.01.2008;
- relazione del Comune di Cordenons su modalità di gestione fanghi nei depuratori comunali (Via Curiel 1500 a.e., Via Aquileia 6000 a.e., Via Chiavornicco 5000 a.e., Via Chiavornicco 8000 a.e.) del 07.04.2008;
- dichiarazione del Comune di Cordenons di non trattamento rifiuti contenenti sostanze pericolose presso gli impianti di depurazione datata 10.01.2008;

- documentazione del Comune di Cordenons, relativa alle attività artigianali che scaricano nella fognatura comunale recapitante all'impianto di depurazione di Via Chiavornicco 8000 a.e.;

FATTO PRESENTE che con nota prot. n. 8067 del 31.01.2008 è stato comunicato l'avvio del procedimento;

RILEVATO che in data 22.02.2008 e 08.05.2008 si sono svolti 2 incontri tecnici per la stesura di "norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione" ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai quali sono intervenuti l'ARPA FVG Dipartimento di Pordenone per il supporto tecnico previsto dalla L.R. 6/98 e l'A.S.S. n. 6 "Friuli occidentale" per le specifiche competenze in campo di igiene pubblica;

DATO ATTO che in data 13.03.2008 e 30.05.2008 si sono svolte le riunioni della Conferenza di Servizi indetta per l'esame degli aspetti ambientali contestuali all'istruttoria dell'istanza, alla quale è stato invitato a partecipare il Comune di Cordenons, l'ARPA FVG Dipartimento di Pordenone e l'A.S.S. n. 6 "Friuli occidentale". Dalle risultanze tecniche delle riunioni è emerso che risultano autorizzabili ai fini dell'utilizzo agricolo, sui terreni per i quali è stata inoltrata l'istanza, i fanghi di depurazione dell'impianto di **Via Chiavornicco 8000 a.e.** atteso che solo i fanghi di questo impianto vengono infatti sottoposti a trattamento come previsto dall'art. 3 del Dlgs. 99/92;

VISTO il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio di data 13.02.08 dell'Azienda Celeprin Enore Silvano e Lucio Az. Agricola soc. semplice attestante, fra l'altro, che nulla osta ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575;

VISTO:

- la Legge Regionale n. 24/2006, inerente le competenze attribuite alle Province in materia di rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione;
- il Decreto Legislativo n. 99/92 "attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- il Decreto Legislativo n. 152/06 "Norme in materia ambientale" parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche", che fa salva la disciplina del sopraccitato Dlgs. n. 99/92 e che prevede che i fanghi derivati dal trattamento delle acque reflue devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato;

RITENUTO di poter autorizzare la ditta succitata come da dispositivo;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 26 del 01.09.05, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la Dirigenza del Settore Tutela Ambientale;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui alla L.R. 24/06 e Dlgs. 99/92, la Società Celeprin Enore Silvano e Lucio Az. Agricola soc. semplice, con sede legale in Cordenons (PN) Via Vial di Sclavons n. 78, **è autorizzata** all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura provenienti dall'esercizio dell'impianto "Via Chiavornicco 8000 a.e" sui terreni elencati al punto b), con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

a) Quantitativi utilizzabili

E' consentito applicare, in base a quanto previsto al comma 4 dell'art. 3 del Dlgs. 99/92, sulle superfici utili allo spandimento dei terreni elencati al punto b), un quantitativo di fanghi che non apporti più di 15 t/ha di sostanza secca in un triennio nel rispetto di quanto indicato nei successivi punti:

- la quantità di azoto totale apportata dai fanghi di depurazione non deve superare comunque i 340 kg per ettaro all'anno;

- i quantitativi di fanghi apportabili devono inoltre fare riferimento al fabbisogno complessivo di azoto delle colture che seguono la distribuzione degli stessi come indicato nella Tabella 1 allegata al CBPA considerando che, nel corso dell'annata, si rende disponibile per le colture almeno il 50 % dell'azoto presente nei fanghi;
- nelle annate in cui si distribuiscono fanghi di depurazione non è possibile utilizzare effluenti di allevamento, acque reflue agroindustriali e/o ammendanti;

b) Elenco dei terreni autorizzati

COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE CATASTALE (Ha)
Cordenons	5	395	0,6720
Cordenons	5	396	0,7700
Cordenons	5	434	0,1450
Cordenons	5	433	0,4030
Cordenons	5	435	0,0680

La superficie utile per lo spandimento (superficie catastale al netto delle tare, degli incolti e delle fasce di rispetto) va calcolata applicando i criteri riportati nei successivi punti.

- Modalità di distribuzione dei fanghi

La distribuzione dei fanghi deve assicurare:

- l'uniformità di applicazione del fango;
- l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione da parte delle colture. Per questo motivo, vista la bassa capacità di attenuazione del suoli in esame nei confronti dei nitrati (Carta ERSAs "Capacità di attenuazione del suolo nei confronti dell'inquinamento da nitrati-pianura e colline del pordenonese"), la distribuzione non deve precedere per più di sei mesi la coltura successiva;
- il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla distribuzione. Per questo motivo è vietata l'applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica dell'irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali che per quelli diluiti con acqua. Nei periodi estivi vanno evitate le distribuzioni nelle ore più calde della giornata;
- l'incorporazione nel suolo dei fanghi simultaneamente (es. iniezione diretta nel suolo) o subito dopo lo spandimento (entro massimo 12 ore) mediante opportuna lavorazione del terreno;

c) Divieti di utilizzo dei fanghi

L'utilizzo dei fanghi è vietato nelle seguenti situazioni:

- quando sia stata accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;
- quando i fanghi sono tossici e nocivi in riferimento alle sostanze elencate e con le concentrazioni limite stabilite nella Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, anche se miscelati e diluiti con fanghi rientranti nelle presenti disposizioni (cfr. art.4 comma 2, Dlgs. 99/92);
- sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
- quando è in atto una coltura ad eccezione delle colture arboree da legno o destinate alla produzione di biomasse legnose;
- nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso nel caso che il terreno sia destinato all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi;
- sui terreni destinati a pascolo, a prato pascolo, a foraggere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- entro 10 m di distanza dal ciglio delle strade comunali, provinciali e statali, autostrade, ferrovie;
- entro 2.5 m di distanza dai confini di proprietà;
- entro 50 m di distanza dalle costruzioni di civile abitazione;
- entro 200 m di distanza dai punti di captazione di risorse idriche potabili come previsto dall'art 94 del Dlgs. 152/06 e s.m.i.;

- entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali. Questo limite non si applica ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali ed ai canali arginati;
 - sugli argini dei corsi d'acqua o di altri corpi idrici, nelle aree di golena;
 - nelle zone di drenaggio e di viabilità interpodereale;
 - sui terreni allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi, gelati, innevati, con falda acquifera affiorante e terreni saturi d'acqua, o con frane in atto;
 - durante una precipitazione;
 - dopo una precipitazione che non consente l'esecuzione delle lavorazioni per un adeguato interrimento dei fanghi stessi;
- sono fatti salvi ulteriori provvedimenti più restrittivi emanati dalle autorità competenti, in relazione a particolari condizioni locali (es. Regolamento di polizia rurale);

d) Utilizzazione dei fanghi dopo il triennio

Dopo un triennio di applicazione dei fanghi, per poter procedere ad ulteriori distribuzioni degli stessi devono essere effettuate le analisi dei terreni. Ad esito positivo del controllo, l'utilizzatore potrà continuare l'attività di distribuzione dei fanghi per un nuovo triennio sempre nell'arco di validità dell'autorizzazione (cinque anni). Se nel corso del triennio quest'ultima viene a scadere, per il proseguo delle operazioni deve essere rilasciato un nuovo provvedimento.

Le analisi dei terreni, da effettuarsi in conformità alle disposizioni di cui all'allegato IIA del Dlgs. 99/92 devono essere inviate alla Provincia e all'ARPA FVG Dipartimento di Pordenone, in tempo utile per la verifica delle condizioni di idoneità del terreno al proseguo delle operazioni.

I rapporti di prova analitici dovranno essere sottoscritti da un tecnico abilitato che dovrà fornire garanzie anche in relazione alla metodica adottata per il prelievo del campione di terreno eventualmente anche attraverso autocertificazione;

e) Analisi dei fanghi

Le analisi dei fanghi devono essere effettuate ogni qualvolta intervengano cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate e comunque ogni 6 mesi avendo l'impianto una potenzialità di 8000 a.e.

Le analisi devono essere effettuate secondo lo schema dell'allegato II B Dlgs. 99/92 e con i metodi di riferimento di campionamento e di analisi indicati nell'allegato stesso. I rapporti di prova analitici dovranno essere sottoscritti da un tecnico abilitato che dovrà fornire garanzie anche in relazione alla metodica adottata per il campionamento del fango eventualmente anche attraverso autocertificazione;

f) Formulario di identificazione

L'attività di trasporto, raccolta, stoccaggio e condizionamento dei fanghi è disciplinata e autorizzata ai sensi della normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti (Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);

Per ogni fase di utilizzazione i fanghi devono essere corredati dal "formulario di identificazione" (art. n 193 comma 8 del Dlgs. 152/2006 come modificato dal Dlgs. 16 gennaio 2008 n 4). Le informazioni specifiche di cui all'allegato III A del Dlgs. 99/92, non previste nel formulario dovranno essere indicate nelle annotazioni dello stesso.

Il formulario di identificazione deve essere conservato per un periodo non inferiore a sei anni dall'ultima annotazione;

g) Registri

L'azienda deve tenere apposito registro, con pagine numerate progressivamente e timbrate dall'autorità competente (Provincia), sul quale devono essere riportati, secondo le modalità indicate nell'allegato III B del Dlgs. 99/92:

- il risultato delle analisi dei terreni;
- i quantitativi di fanghi ricevuti;
- la relativa composizione e caratteristiche (analisi dei fanghi);
- il tipo di trattamento subito;
- gli estremi del formulario di identificazione;
- il nominativo o la ragione sociale del produttore, del trasportatore, del trasformatore;
- i quantitativi di fanghi utilizzati;

- le modalità e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento.

I registri devono essere conservati per un periodo non inferiore a sei anni dall'ultima annotazione. Analogo termine vale per ciascun certificato di analisi di cui agli art. 10 e 11 del Dlgs. 99/92;

h) Notifiche

L'azienda deve **notificare** una volta all'anno, con almeno 10 giorni di anticipo alla Provincia, all'ARPA FVG Dipartimento di Pordenone e al Comune di competenza l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.

La notifica deve contenere le seguenti informazioni:

- gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati negli allegati I e II B del Dlgs. 99/92;
- l'identificazione, sui mappali catastali, delle superfici sui quali si intendono applicare i fanghi;
- la superficie utile per lo spandimento (superficie totale al netto delle tare, degli incolti e delle fasce di rispetto);
- i quantitativi massimi di fanghi utilizzabili nel rispetto delle indicazioni riportate nei precedenti punti;
- il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) sottoscritto da un tecnico abilitato, iscritto all'albo professionale;
- i dati analitici dei terreni, per i parametri indicati all'allegato IIA Dlgs. 99/92;
- le colture in atto e quelle previste;
- le date previste per l'utilizzazione dei fanghi;
- il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare i fanghi;
- il titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Oltre al previsto atto di notifica l'utilizzatore, di norma almeno 48 ore prima dell'inizio di ogni spargimento, deve comunicare attraverso le vie brevi (es. fax, posta elettronica, telefono) alla Provincia, al Comune, l'ARPA FVG Dipartimento di Pordenone e l'A.S.S. n. 6 "Friuli occidentale", la data e l'ora indicativa dell'inizio delle operazioni di spargimento per consentire eventuali controlli previsti dalla normativa vigente;

2. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela ambientale, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e del Dlgs. 99/92, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura;

3. La presente autorizzazione è valida per cinque anni dalla data del rilascio del presente provvedimento;

4. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso comunque necessari o previsti dalle normative vigenti e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente;

5. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:

- di applicazione di nuove disposizioni;
- si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche;

6. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca della stessa, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 16 del Dlgs. 99/92;

7. Il presente atto verrà trasmesso alla

8. Titolare dell' autorizzazione, al Comune di Cordenons, all'ARPA FVG Dipartimento di Pordenone, all'A.S.S. n. 6 "Friuli occidentale";

9. Di non autorizzare l'utilizzo in agricoltura dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione del Comune di Cordenons denominati "Via Aquileia 6000 a.e., Via Chiavornico 5000 a.e. e Via Curiel 1500a.e.";

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 05-09-2008

IL DIRIGENTE
dott. Sergio Cristante

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.